

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 4

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
6 gennaio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 7/2005 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie in vista dell'apertura di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera** 1

Regolamento (CE) n. 8/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 9/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005 5

Regolamento (CE) n. 10/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 6 gennaio 2005 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

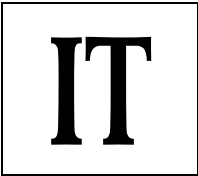
2005/8/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 giugno 2004, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE riguardante il caso COMP/A.38549 — Ordine belga degli architetti [notificata con il numero C(2004) 2180]** 10

2005/9/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2004, relativa a una posizione comune della Comunità su una decisione del comitato misto per l'agricoltura che modifica l'appendice 1, lettera B, punto 9, dell'allegato 7 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli** 12

★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2004, che modifica la decisione 2004/666/CE per quanto riguarda la reintroduzione della vaccinazione in Italia in talune zone colpite dall'influenza aviaria a bassa patogenicità e che estende le misure di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2004) 5541] ⁽¹⁾** 15



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 7/2005 DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2004**

che adotta misure autonome e transitorie in vista dell'apertura di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, il 19 maggio 2004 la Comunità e la Svizzera si sono accordate sul principio del mantenimento, dopo l'allargamento, dei flussi commerciali conformi alle preferenze concesse precedentemente in virtù degli accordi bilaterali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri. Pertanto le parti hanno deciso di procedere all'adeguamento delle concessioni tariffarie previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli⁽¹⁾ (qui di seguito denominato «l'accordo»), che è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'adeguamento di queste concessioni, elencate negli allegati 1 e 2 dell'accordo, comprende l'estensione di un contingente tariffario comunitario in esenzione doganale (prodotti dei codici NC 0705 11 00, 0705 19 00 e 0705 29 00, numero d'ordine 09.0925) ad un nuovo prodotto (codice NC 0705 21 00).

(2) Su una base di reciprocità, le parti hanno deciso di applicare retroattivamente a decorrere dal 1° maggio 2004 le modifiche apportate alle concessioni tariffarie bilaterali. Dato che le procedure per l'adozione bilaterale di una decisione che modifica gli allegati 1 e 2 dell'accordo non saranno completate immediatamente, le parti hanno deciso di applicare queste concessioni su base autonoma e transitoria a decorrere dal 1° maggio 2004.

(3) Per assicurare l'estensione del contingente ai prodotti del codice NC 0705 21 00 a decorrere dal 1° maggio 2004, occorre prevedere per un periodo transitorio un nuovo contingente tariffario comunitario limitato a questi pro-

dotti, fatta salva la continuità di accesso per gli altri prodotti nel quadro dei contingenti tariffari attuali previsti dall'accordo e dal regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione, del 31 maggio 2002, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 851/95⁽²⁾.

(4) Per essere ammessi a beneficiare di questo contingente tariffario, i prodotti devono essere originari della Svizzera, conformemente alle norme di cui all'articolo 4 dell'accordo.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente a detto sistema.

(6) Dato che il nuovo contingente tariffario è aperto dal 1° maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto annualmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, al numero d'ordine 09.0947, un contingente tariffario comunitario in esenzione doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0705 21 00 originari della Svizzera. Nel 2004 il contingente è aperto dal 1° maggio al 31 dicembre. Per il 2004 e per gli anni successivi il volume è fissato a 500 tonnellate (peso netto).

⁽²⁾ GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

REGOLAMENTO (CE) N. 8/2005 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,4
	204	63,9
	999	76,7
0707 00 05	052	105,0
	999	105,0
0709 90 70	052	111,9
	204	91,2
	999	101,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	48,3
	204	59,4
	220	39,7
	448	34,4
	999	45,5
0805 20 10	204	75,4
	999	75,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,1
	204	47,5
	400	79,9
	464	140,9
	624	81,8
	999	84,2
0805 50 10	052	58,9
	528	45,1
	999	52,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	91,1
	404	88,8
	720	55,9
	999	78,6
0808 20 50	400	83,9
	999	83,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 9/2005 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2005****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE)

n. 1210/2004 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2160/2004 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 62.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 6 gennaio 2005

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	19,48	6,56
1701 11 90 ⁽¹⁾	19,48	12,31
1701 12 10 ⁽¹⁾	19,48	6,37
1701 12 90 ⁽¹⁾	19,48	11,79
1701 91 00 ⁽²⁾	17,88	17,89
1701 99 10 ⁽²⁾	17,88	12,44
1701 99 90 ⁽²⁾	17,88	12,44
1702 90 99 ⁽³⁾	0,18	0,46

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 10/2005 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2005****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 6 gennaio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2280/2004 della Commissione⁽³⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2280/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2280/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 381 del 31.12.2004, pag. 42.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 6 gennaio 2005

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	1,95
	di bassa qualità	21,95
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	40,05
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	55,51
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	55,51
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	40,05

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 30.12.2004-4.1.2005

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	108,75 (**)	60,16	137,83	127,83	107,83	89,93
Premio sul Golfo (EUR/t)	39,75	12,46	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 29,39 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: — EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2004

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE riguardante il caso
COMP/A.38549 — Ordine belga degli architetti

[notificata con il numero C(2004) 2180]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/8/CE)

Il 24 giugno 2004 la Commissione ha adottato una decisione di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione pubblica con la presente sintesi l'identità delle parti e la sostanza della decisione, comprese le sanzioni comminate. Nel fare ciò essa tiene conto dell'interesse legittimo degli operatori a che i loro segreti non vengano divulgati. Una versione non confidenziale del testo integrale della decisione è disponibile sul sito della DG Concorrenza http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html nella lingua facente fede (NL) e nelle lingue di lavoro della Commissione (FR, EN, DE).

CONTESTO

- (1) Il Consiglio europeo riunito a Lisbona nel marzo 2000 ha adottato un programma di riforma economica affinché l'Unione sviluppi, entro il 2010, l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo. Le libere professioni sono chiamate a svolgere un ruolo di rilievo per migliorare la competitività dell'economia europea.

- (2) La decisione relativa al livello minimo di onorari fissato dall'ordine degli architetti belga si inquadra nella politica complessiva della Commissione con riferimento ai servizi in genere e ai servizi prestati dalle libere professioni in particolare. Al riguardo si rimanda alle proposte di direttive sui servizi⁽¹⁾ e sulle qualifiche professionali⁽²⁾,

nonché alla comunicazione della Commissione sulla concorrenza nel settore delle libere professioni⁽³⁾. In detta comunicazione, la Commissione riconosce che una parte delle norme d'applicazione nel settore delle libere professioni risulta giustificata, ad esempio per ridurre il divario nel grado di informazione fra i consumatori e i prestatori di servizi. Essa reputa tuttavia che in alcuni casi sarebbe possibile e necessario applicare meccanismi più propizi alla concorrenza di quanto non risultino le norme attualmente vigenti.

- (3) Generalmente il settore delle libere professioni è contraddistinto da un livello normativo elevato, imposto dallo Stato o dalle organizzazioni di categoria. Le cinque grandi tipologie di norme potenzialmente restrittive nel settore delle libere professioni, all'interno dell'Unione, sono: i) i prezzi imposti, ii) i prezzi raccomandati, iii) le regole in materia di pubblicità, iv) le condizioni d'accesso e i diritti riservati, nonché v) le norme che disciplinano la struttura delle imprese e le prassi multidisciplinari.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, COM(2004) 2.

⁽²⁾ Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE), COM(2004) 317.

⁽³⁾ COM(2004) 83 def., del 9 febbraio 2004, *Relazione sulla concorrenza nel settore delle libere professioni*.

- (4) Al pari dei prezzi imposti, i prezzi raccomandati incidono in modo sensibilmente negativo sulla concorrenza. Anzitutto possono agevolare il coordinamento dei prezzi tra i prestatori di servizi. Quindi possono ingannare i consumatori in merito ai livelli ragionevoli di prezzo. Sebbene, almeno in teoria, i prezzi raccomandati possano fornire ai consumatori informazioni utili circa il costo medio dei servizi, esistono altre soluzioni per comunicare informazioni al riguardo. Ad esempio, la pubblicazione di informazioni ad opera di organismi indipendenti (come le organizzazioni di consumatori) in merito ai prezzi generalmente applicati o di informazioni basate su un sondaggio può costituire un riferimento più affidabile per i consumatori, e provocare minori distorsioni della concorrenza.
- (5) Su iniziativa delle autorità nazionali garanti della concorrenza, il ricorso a prezzi raccomandati per le prestazioni di architetti è già stato soppresso in Finlandia, in Francia e nel Regno Unito.

SINTESI

- (6) Il sistema di onorari minimi è stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine belga degli architetti nel 1967 e ha formato oggetto di vari aggiornamenti, l'ultimo dei quali, nel giugno 2002, definisce tale sistema «indicativo». Esso fissa l'importo minimo della retribuzione dovuta a un architetto in funzione dei servizi che ha prestato in Belgio quale libero professionista.
- (7) In data 3 novembre 2003 la Commissione ha inviato all'Ordine degli architetti una comunicazione degli addebiti. L'Ordine ha presentato le proprie controdeduzioni nel termine impartito e il 9 febbraio 2004 si è svolta un'audizione.
- (8) Nella sua decisione la Commissione illustra gli elementi adottati per giustificare la decisione che ha istituito il sistema di onorari, il contesto giuridico nel quale quella decisione era stata presa e il comportamento dell'Ordine, altrettanti fattori per i quali a suo giudizio, nel caso di specie, si è di fronte alla decisione di un'associazione di imprese tendente a restringere la concorrenza. La Com-

missione giunge a questa conclusione sebbene l'Ordine abbia definito il suo sistema di onorari come «indicativo» e gli stessi architetti non l'abbiano tutti percepito come un sistema obbligatorio.

- (9) Gli elementi che denotano come il sistema di onorari mirasse a restringere la concorrenza sono in particolare il registro volutamente normativo del titolo e delle considerazioni esposte nel preambolo del sistema di onorari, nonché il fatto che l'Ordine abbia elaborato e distribuito per 18 anni un contratto-tipo, che quale unica ipotesi per la fissazione degli onorari rimandava al sistema adottato.
- (10) Sebbene per constatare un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE sia sufficiente che la Commissione dimostri che la decisione che istituisce il sistema di onorari tendesse a restringere la concorrenza, la Commissione ha riunito altresì gli elementi che provano l'applicazione almeno in parte del sistema.
- (11) Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Wouters⁽¹⁾, una decisione di un'associazione di imprese non viola l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato ove, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza a essa inerenti, la decisione risulti necessaria per garantire il buon esercizio della professione, quale è organizzata nello Stato membro interessato. La Commissione è del parere che l'istituzione di un sistema (raccomandato) di onorari minimi da parte dell'Ordine degli architetti non possa ritenersi necessario per garantire il corretto esercizio della professione di architetto.
- (12) In seguito alla comunicazione degli addebiti, l'ordine ha revocato il sistema di onorari e disposto le necessarie misure di comunicazione. La Commissione ritiene pertanto che l'infrazione sia cessata. Essa illustra altresì per quali motivi giudichi giustificata un'ammenda di 100 000 EUR.
- (13) Il 14 giugno 2004 il comitato consultivo ha espresso all'unanimità il proprio accordo col testo del progetto di decisione d'applicazione dell'articolo 81. In data 21 giugno 2004 il comitato consultivo ha espresso all'unanimità il proprio accordo in merito all'ammenda proposta. Le osservazioni del consigliere-auditore in merito alla procedura sono state comunicate al comitato consultivo.

⁽¹⁾ Causa C-309/99, Wouters, Raccolta 2002, pag. I-1577.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

relativa a una posizione comune della Comunità su una decisione del comitato misto per l'agricoltura che modifica l'appendice 1, lettera B, punto 9, dell'allegato 7 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2005/9/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE⁽¹⁾, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, con particolare riguardo all'accordo sul commercio di prodotti agricoli⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un comitato misto per l'agricoltura incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell'accordo agricolo, il 21 ottobre 2003 il comitato misto per l'agricoltura (in appresso denominato «comitato misto») ha adottato il proprio regolamento interno⁽³⁾ e ha costituito i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'accordo agricolo⁽⁴⁾. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli» si è riunito per esaminare le questioni relative all'allegato 7 e alla sua attuazione, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, dell'allegato 7 dell'accordo, nonché per formulare proposte da presentare al comitato misto al fine di adattare le appendici all'allegato 7, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato 7 dell'accordo. L'articolo 11 dell'accordo agricolo prevede che il comitato misto possa decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell'accordo.

- (4) La Comunità deve definire la posizione che la Commissione dovrà adottare in sede di comitato misto in merito alle modifiche delle appendici.
- (5) La Commissione ha competenza per adottare la posizione comune in merito all'adeguamento delle appendici all'allegato 7.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità che la Commissione adotta in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il capo della delegazione comunitaria in seno al comitato misto è autorizzato ad adottare la decisione a nome della Comunità. Per le materie di competenza della direzione generale Agricoltura, detta autorizzazione vale per il capo unità responsabile delle relazioni bilaterali con la Svizzera.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 116; versione rettificata: GU L 212 del 12.6.2004, pag. 72).

⁽³⁾ Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003. Decisione del comitato misto n. 1/2003, del 21 ottobre 2003, concernente l'adozione del regolamento interno (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 24).

⁽⁴⁾ Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003. Decisione del comitato misto n. 2/2003 del 21 ottobre 2003 concernente la costituzione dei gruppi di lavoro e l'adozione dei mandati di detti gruppi (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 27).

ALLEGATO

Proposta di

**DECISIONE N. DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA
COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI****del ...****concernente l'appendice 1, lettera B, punto 9, dell'allegato 7****(.../.../...)**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 7 mira ad agevolare gli scambi di prodotti vitivinicoli tra le parti.
- (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'allegato 7, il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione relativa all'attuazione dell'allegato 7 e in particolare formula, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato 7, proposte da presentare al comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici all'allegato 7.
- (4) L'appendice 1, lettera B, punto 9, dell'allegato 7 reca il documento di accompagnamento dei vini importati in provenienza dalla Svizzera conformemente al disposto dell'appendice 1, lettera B, punto 9 della versione originaria dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'appendice 1 dell'allegato 7, il punto 9 della lettera B è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1° ottobre 2004.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto per l'agricoltura**Il presidente*

Aldo LONGO

Il capo della delegazione svizzera

... ..

APPENDICE

«9. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento di seguito riportato. Il documento di accompagnamento sostituisce il documento V T 1 di cui al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi⁽¹⁾.

Documento di accompagnamento⁽²⁾ per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera⁽³⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero di riferimento	
3. Destinatario (nome e indirizzo)	4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo)	
	6. Data di spedizione	
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto	7. Luogo di consegna	
8. Designazione del prodotto		9. Quantitativo
10. Indicazioni complementari		11. Partita (numero)
12. Attestati (per taluni vini)		
13. Indicazioni per i vini esportati alla rinfusa Titolo alcolometrico effettivo: Manipolazioni:		
14. Controlli ad opera delle autorità competenti dell'UE	15. Ditta del firmatario e numero di telefono	
	16. Nome del firmatario	
	17. Luogo e data	
	18. Firma	

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Conformemente all'allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

⁽³⁾ La zona viticola presa in considerazione agli effetti del presente documento è il territorio della Confederazione svizzera.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2004

che modifica la decisione 2004/666/CE per quanto riguarda la reintroduzione della vaccinazione in Italia in talune zone colpite dall'influenza aviaria a bassa patogenicità e che estende le misure di controllo dei movimenti

*[notificata con il numero C(2004) 5541]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2005/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽³⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all'introduzione della vac-

cinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti⁽⁵⁾, in alcune zone dell'Italia settentrionale è stato attivato un programma di vaccinazione diretto a eradicare le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3. Utilizzando un vaccino eterologo di sottotipo H7N1 è stata applicata una strategia DIVA (*Differentiating Infected from Vaccinated Animals*) che consente di distinguere il pollame infetto da quello vaccinato. Dal settembre 2003 non è più stata registrata alcuna ulteriore circolazione del virus del ceppo selvatico.

(2) In virtù della decisione 2004/666/CE della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE⁽⁶⁾, un nuovo programma di vaccinazione è stato approvato per l'Italia su un'area geografica meno estesa rispetto a quella considerata dal precedente programma di vaccinazione di cui alla decisione 2002/975/CE. Il nuovo programma utilizza un vaccino bivalente contro l'infezione da virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7. La zona di vaccinazione è soggetta al divieto degli scambi intracomunitari di volatili da cortile vivi e di uova da cova e la decisione stabilisce le condizioni relative agli scambi intracomunitari di carni fresche di pollame vaccinato.

(3) Dalla metà del mese di settembre 2004 si sono registrati in Italia, nelle aree precedentemente colpite, nuovi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità da virus dello stesso sottotipo H7N3.

(4) Sebbene le infezioni appaiano limitate finora a un'area definita, cui si applicano le restrizioni stabilite dalla decisione 2004/666/CE, sembra opportuno reintrodurre la vaccinazione nelle zone adiacenti onde prevenire ogni possibile ulteriore diffusione della malattia. È opportuno inoltre estendere le misure restrittive specificate in tale decisione.

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/159/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).

(6) GU L 303 del 30.9.2004, pag. 5.

- (5) In considerazione della disponibilità di vaccini, la campagna di vaccinazioni dovrebbe essere condotta con un vaccino monovalente idoneo a proteggere contro le attuali infezioni da virus appartenente al sottotipo H7N3.
- (6) Inoltre le disposizioni concernenti il marchio da applicare alle carni fresche di pollame non destinate agli scambi intracomunitari né alla spedizione verso paesi terzi, di cui alla decisione 2004/666/CE, dovrebbero essere modificate al fine di facilitare l'impiego nazionale.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/666/CE è modificata come indicato in appresso.

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente.
 2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II».
- 2) Negli articoli 2 e 3 l'espressione «nell'allegato I» è sostituita dall'espressione «negli allegati I e II».

- 3) L'articolo 5 è modificato come segue:

- a) Al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le carni fresche di pollame devono recare un marchio rettangolare contenente il numero di riconoscimento dello stabilimento, ma non le lettere C.E., e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:»

- b) Al paragrafo 2, l'espressione «all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio» è sostituita dall'espressione «al paragrafo 1».

- 4) All'articolo 6, nella frase introduttiva, l'espressione «nell'allegato I» è sostituita dall'espressione «negli allegati I e II».

- 5) Nell'allegato I il titolo «Zona di vaccinazione» è sostituito dal seguente «Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente».

- 6) Nell'allegato II il titolo «Zona confinante con la zona di vaccinazione in cui si esegue una sorveglianza intensiva» è posto presso il titolo «Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione